


G.G.I.L.
CONFEDERTERRA
C.C.d.L.

FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE DI MODENA

Contratto collettivo provinciale di lavoro
salariale e normativo - per gli addetti alle
lavorazioni meccaniche in agricoltura per con-
to terzi in provincia di Modena.



CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO - SALARIALE E NORMATIVO
PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA PER
CONTO DI TERZI IN PROVINCIA DI MODENA

-oOo-

Il giorno 2 luglio 1962, presso l'Ufficio provinciale del Lavoro e della M.O., alla presenza del Direttore Dr. FERRUCCIO FERTILIO, assistito dal Segretario Geom. SERGIO STANZANI,

t r a

l' Associazione Prov. Trebbiatori e Motoaratori, rappresentata dal suo Presidente Sig. ARTURO SEGhedoni, assistito dall'Avv. AZIO TURCHI e dai Sigg. M^o. ANTONIO CAPPi, M^o. ETTORE PONGILUPPI e Rag. GIUSEPPE BASSI,

e

la Federazione Prov. Braccianti e Salariati Agricoli della C.G.I.L. rappresentata dai Sigg. ENRICO DEGLI ANGELI e PIERINO LUGLI,

L'Associazione Prov. Cooperative Agricole, rappresentata dal Sig. ADRIANO NERI,

l'Unione Sindacale provinciale, rappresentata dal Sig. GIORGIO MARCHI,

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi.

ARTICOLO 1

Il presente contratto fissa il trattamento economico e regolamentare dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi.

ARTICOLO 2

Il contratto salariale fissa i minimi di paga per le seguenti qualifiche:

- 1^a categoria: operai specializzati (trattoristi, macchinisti, conducenti di mietitrebbie, ruspe, escavatori, pale caricatori ecc.);
- 2^a categoria: manovali specializzati (imbocatori, pressarini, pioidisti, arganisti, carellisti).
- 3^a categoria: Manovali comuni (apprendisti al loro primo impiego nel settore).

./.

ARTICOLO 3

La mano d'opera dovrà essere assunta in applicazione delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento.

Il personale di macchina resterà fisso ed invariato anche nel caso che la macchina si sposti da frazione a frazione dello stesso Comune o da un Comune all'altro della Provincia.

Verranno avviati al lavoro coloro che a parità di capacità lavorativa siano in condizioni di maggior bisogno.

ARTICOLO 4

All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare al datore di lavoro i seguenti documenti: -

- a)- libretto di lavoro -
- b)- tessera delle assicurazioni sociali (se ne è in possesso) -
- c)- libretto di assistenza malattia (se ne è in possesso) -

Per coloro che non fossero in possesso dei documenti di cui alle lettere b) e c), il datore di lavoro è tenuto a farne richiesta agli Istituti competenti.

ARTICOLO 5

Nella trebbiatura, per ogni giornata di lavoro, verranno corrisposte n. 2 (due) ore a titolo di spostamento, piazzamento, pulizia delle macchine e indennità di lavoro straordinario, festivo e notturno.

Detta indennità verrà corrisposta in ragione di un'ora per giornata quando il lavoro viene limitato a mezza giornata.

Inoltre, al personale di macchina verranno concesse due soste retribuite di dieci minuti cadauna, per ogni giornata, da farsi una al mattino e una al pomeriggio, per la consuetudinaria "fermata di bevuta".

ARTICOLO 6

Il pagamento del salario sarà effettuato attraverso accenti durante la campagna, a richiesta dei lavoratori, nella misura non inferiore all'80% del salario maturato.

La liquidazione dovrà avvenire, attraverso regolare busta paga, entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione della liquidazione dei lavori di motoaratura a cottimo che dovrà avvenire entro 15 giorni dall'avvenuta misurazione del terreno arato e comunque entro l'anno corrente.

ARTICOLO 7

All'operaio che viene adibito per un periodo superiore a due giorni a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello da esso percepito, sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito.

L'operaio che venga adibito, per esigenze di lavoro, a mansioni per le quali è fissato un salario inferiore a quello da esso normalmente percepito, ha diritto alla corresponsione del salario superiore.

ARTICOLO 8

I lavoratori dovranno essere iscritti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.I.L., come da vigenti disposizioni.

ARTICOLO 9

Al lavoratore che cade ammalato, la ditta dovrà conservare il posto di lavoro per un periodo di un mese, salvo che nel frattempo non abbia termine l'attività dell'azienda.

Nel caso di malattia, il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza dal lavoro, salvo il caso di materiale impossibilità.

Al lavoratore infortunato o in malattia, il datore di lavoro corrisponderà, nei 3 giorni di carenza, una indennità giornaliera pari a quella corrisposta dagli Istituti assicurativi nel rimanente periodo di inabilità temporanea.

ARTICOLO 10

Ai lavoratori capi famiglia la ditta è tenuta a corrispondere gli assegni familiari secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 11

Le assenze dal lavoro dovranno essere giustificate entro il giorno stesso di inizio dell'assenza, salvo il caso di materiale impedimento.

ARTICOLO 12

Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna e per i danni eventuali causati a tali oggetti che siano ad esso imputabili.

./.

ARTICOLO 13

Potranno essere licenziati in tronco gli operai colpevoli di:

- a)- furto di oggetti di proprietà della ditta -
- b)- assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi -
- c)- trasgressione del divieto di fumare nelle immediate vicinanze di depositi di paglia -
- d)- trasgressione, per fatto proprio, alle norme sulla prevenzione infortuni e alle leggi in materia -

ARTICOLO 14

Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno essere presi d'accordo con il delegato delle maestranze nominato dai lavoratori addetti a quella macchina, il quale avrà anche il compito di sorvegliare l'applicazione del presente contratto, oppure con i rappresentanti dei lavoratori scelti dai lavoratori interessati.

ARTICOLO 15

Il licenziamento non per fine campagna e le dimissioni del lavoratore potranno aver luogo in qualunque giorno, mediante il preavviso di una settimana.

ARTICOLO 16

Il rapporto di lavoro cesserà completamente con la fine della campagna lavorativa della ditta, senza che questa sia tenuta a darne comunicazione alcuna ai lavoratori.

ARTICOLO 17

E' ammessa la partecipazione ai lavori di cui al presente contratto, del proprietario o proprietari di macchine e loro familiari conviventi a carico, purchè essi non abbiano altre occupazioni a carattere continuo.

Il presente articolo è valido solo nel caso in cui il proprietario o i proprietari e loro familiari prestino attività continua alle macchine da essi possedute.

Al secondo turno di assenza dal posto di lavoro la ditta è in dovere di assumere altra maestranza in sua vece.

ARTICOLO 18

Per le lavorazioni di trebbiatura del frumento, riso e cereali minori, dovranno essere adibiti:

- a)- per le trebbie sprovviste di alimentatore-imboccatore automatico e con battitore fino a cm. 122 e pressapaglia: n. 1 motorista con mansioni anche di pressarino (ciò significa che lo stesso dovrà svolgere, oltre che le mansioni da motorista, quella di pressarino, effettuando il normale turno di lavoro, in caso che questo non si verifichi il datore di lavoro è tenuto ad impiegare il quarto pressatore per assicurare i turni), n. 2 imboccatore e n. 3 pressarini, motorista escluso;
- b)- per le trebbie provviste di alimentatore-imboccatore automatico e pressapaglia: n. 1 motorista e n. 4 pressarini;
- c)- ai conducenti delle mietitrebbie verranno corrisposte complessivamente n. 2 ore di salario per ogni ora di effettivo funzionamento della mietitrebbia. Esempio:

conducenti occupati	ore di funzionam. mietitrebbia	ore complessive da corrispondere	ore di salario spettanti a ciascun conducente
2	12	24	12
3	12	24	8

ARTICOLO 19

Per le lavorazioni di aratura, livellatura con trattore e sistemazione semplice dei terreni asciutti e a sistemazione funicolare dei terreni a risaia, verrà adibito ad ogni trattore un numero di lavoratori corrispondente alle consuetudini di ogni località della Provincia, tenendo conto dei mezzi meccanici impiegati.

Agli addetti alle lavorazioni di cui sopra; verranno pagate le ore lavorative come dal presente prospetto:

n. dipendenti occupati per ogni trattore	ore di funzionamento del trattore	ore complessive di salario pagate ai dipend.	ore di salario pagate per ogni singolo dipend.
3	24	31 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$
3	20	28 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$
3	16	25 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$

Per i trattori ai quali venga adibito un numero diverso di dipendenti, varranno le consuetudini locali in atto in ogni zona della Provincia.

./.

I motoristi e i piodisti sono impegnati alla guida del trattore, alle manutenzioni, pulizia e rifornimento dello stesso, nonché alla registrazione e tenuta dell'aratro.

Durante le interruzioni del lavoro in campagna, per avaria del trattore, i dipendenti che verranno occupati nelle operazioni di riparazione delle macchine stesse, verranno retribuiti, per le ore di effettiva prestazione, in ragione di L. 280.= orarie, comprensiva di ogni indennità accessoria a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 20

Il numero dei lavoratori da occuparsi per ogni macchina nelle lavorazioni diverse da quelle contemplate negli articoli 18 e 19 sopracitati ed il relativo trattamento salariale, verrà stabilito in sede locale secondo le consuetudini in atto, che però non dovranno essere inferiori alle tariffe apposite, in allegato.

ARTICOLO 21

I minimi salariali fissati nel presente contratto subiranno le variazioni dell'indennità di contingenza, secondo i criteri seguiti dalla industria.

ARTICOLO 22

Resta inteso che, per consuetudine, al personale fisso di macchina sia nella trebbiatura che motoaratura, sarà fornito il vitto dall'azienda agricola. In mancanza di ciò ad ogni operaio occupato saranno corrisposte le seguenti indennità sostitutive per ogni giornata di lavoro: L. 300 per la colazione; L. 450 per il pasto di mezzogiorno e L. 450 per il pasto serale.

ARTICOLO 23

Ai lavoratori sarà riconosciuto il trattamento assistenziale; mutualistico e assicurativo previsto per il settore di attività a cui appartiene il datore di lavoro.

ARTICOLO 24

Nei contratti di cottimo verrà in ogni caso assicurato al lavoratore il minimo salariale maggiorato del 10%. Il contratto relativo deve intervenire fra il datore di lavoro o il suo rappresentante ed i lavoratori o il loro rappresentante.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da contratto stipulato o sottoscritto dalle parti.

./.

ARTICOLO 25

Le norme stabilite nel presente contratto non modificano eventuali accordi favorevoli ai lavoratori raggiunti in sede locale.

ARTICOLO 26

Le controversie individuali devono essere sottoposte all'esame delle organizzazioni contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione. In caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, le controversie stesse verranno deman- date all'Ufficio provinciale del Lavoro e della M.O., per un ul- teriore esperimento conciliativo.

ARTICOLO 27

Il presente contratto si intende valido per tutta la provincia e deve essere rispettato e fatto rispettare dalle parti contraenti e interessate. La sua applicazione entra in vigore dal primo giugno 1962 e sarà valida fino al 31 maggio 1964.

Esso s'intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se nes- suna delle organizzazioni contraenti ne chiederà la cessazione, dan- done regolare disdetta 3 mesi prima della scadenza, a mezzo Raccoman- data con R.R. e con allegate le proposte di modifica.

Le trattative sulle proposte avanzate dovranno comunque inizia- re entro un mese dall'inoltro delle disdette.

ARTICOLO 28

Al presente contratto è allegata la tabella salariale, quale parte integrante del contratto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

- p. L'Associazione Mototrebbiatori
- p. La Federbraccianti Prov.le
- p. L'Associazione Cooperative Agricole
- p. L'Unione Sindacale Provinciale
- p. L'Unione Italiana del Lavoro
- p. L'Ufficio Prov.le del Lavoro e della M.O.

L'Z'1 ©¥ ¥\$ | a° @5 |

TARIFFE SALARIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA (trebbiatura, motoaratura ecc.) IN VIGORE DAL 1. GIUGNO 1962
(facenti parte integrante dell'accordo Coll. Prov. di lavoro normativo-salariale del 2.7.62)

CATEGORIA	paga base conglobata	contin- genza	ferie, festività gratific., Licenz. quant'altro (27%)	3° elemento lav. stagiona- li	TOTALE PAGA ORARIA
1^ Categoria: (operaio specializzato)	218,80	44,87	59,07	27,26	350.=
2^ categoria: (manovale specializzato)	195,21	37,98	52,70	29,11	315.=
3^ categoria: (manovali comuni 18-20 anni)	164,40	31,99	44,38	32,23	273.=

N.B. : La contingenza é quella dell'uomo superiore a 20 anni in vigore in Provincia di Modena nel trimestre Maggio-Luglio 1962.

La maggiorazione del 27% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento e quant'altro, è calcolata sulla sola paga base conglobata.

Il terzo elemento comprende la maggiorazione per lavoro stagionale e disagiato e rimane fisso ed invariato.

p. L'Associazione Mototrebbiatori

p. L'Assoc. Prov.le Cooperative

p. L'Unione Sindacale Prov.le

p. La Federbraccianti Provinciale

p. L'Unione Italiana del Lavoro

p. L'Ufficio Prov.le del Lavoro